

2308



ANCESCAO

**Coordinamento Provinciale dei Centri
Sociali Ricreativi Culturali ed Orti di Bologna**
Via Fioravanti, 22 - 40129 Bologna
e-mail coordprov.bo.segr@ancescao.it
tel. 051 352302 fax 051 4153455 cod.fisc.92012870371



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Coordinamento Provinciale ANCESCAO"

Articolo 1 - Costituzione, Logo

E' costituita un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "Coordinamento Provinciale ANCESCAO (provincia di Bologna) di seguito indicata come Coordinamento.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e svolge la propria attività sul territorio della Provincia di Bologna quale struttura territoriale dell'Associazione nazionale ANCESCAO, Associazione di Promozione Sociale a carattere nazionale, di seguito indicata come Associazione Nazionale, costituendone il livello di coordinamento e di rappresentanza territoriale.

Il Coordinamento utilizza il logo dell'Associazione nazionale, nel rispetto del regolamento, in tutti i suoi atti e mezzi o strumenti di comunicazione.

Il Coordinamento può dotarsi di un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

Articolo 2 - Durata

Il Coordinamento ha durata illimitata.

Articolo 3 - Sede

Il Coordinamento ha sede a Bologna.

Con delibera del Consiglio Direttivo del Coordinamento, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 4 - Finalità, scopi, strumenti

Il Coordinamento è la sede responsabile delle scelte per la promozione sociale e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione nazionale, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati al territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali. Per quanto di sua competenza, applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori. Rappresenta l'Associazione nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento. Esso opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi. Vigila sul rispetto dei principi statutari e sulla corretta conduzione e gestione della vita associativa dei Soci aderenti all'Associazione nazionale e, a tal fine, riceve annualmente, entro i termini prescritti, copia del bilancio e/o rendiconto annuale approvato da ciascuno di essi.

Nell'ambito della propria autonomia, il Coordinamento persegue altresì, con il coinvolgimento dei propri Soci, Iscritti e senza alcun fine di lucro, finalità di utilità e solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri Soci, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione quali:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone e in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere e assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.

Per il più efficace conseguimento delle finalità sopra elencate, il Coordinamento si prefigge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attuare le seguenti attività:

1. la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
2. lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali, artistiche, la conduzione di orti e le attività ludico-motorie, la ginnastica di mantenimento, le cure termali come prevenzione, mantenimento e cura della salute;
3. la attivazione del turismo sociale solidale, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali, quale accrescimento della qualità della vita;
4. l'azione di sviluppo e valorizzazione su tutto il territorio, provinciale, regionale e nazionale delle proprie strutture associative di base;
5. la formazione di operatori e dirigenti dell'associazione nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
6. lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni al Coordinamento;
7. lo sviluppo della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
8. la diffusione di direttive e provvedimenti locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;
9. la promozione e la partecipazione a progetti locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei, nell'interesse dei propri associati;
10. la promozione di tutte le attività istituzionali, connesse e complementari, per il raggiungimento dei fini statutari, dotandosi di strutture non lucrative adeguate;
11. il Coordinamento potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi da gestire eventualmente in proprio e/o costituire o partecipare a società strumentali, organismi, enti a caratteri nazionale, regionale, provinciale e locale.

Articolo 5- Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci del Coordinamento le Associazioni senza scopo di lucro aderenti all'Associazione Nazionale con sede nel territorio della provincia di Bologna, che, nel condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione nazionale, si riconoscono ed accettano il presente Statuto.

Possono, altresì, essere Soci del Coordinamento le Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti Privati senza scopo di lucro, costituiti quali Organizzazioni di Volontariato, con sede nel territorio della provincia di Bologna, di seguito denominati semplicemente Associazioni, che condividono gli scopi e le finalità del presente Statuto, accettandone il contenuto, e si impegnano a realizzarli e che chiedono di aderire, in qualità di Soci, all'Associazione Nazionale.

La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.9. E' espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/od operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 6 - Modalità di adesione

L'adesione dei Soci al Coordinamento è subordinata all'esistenza nel proprio statuto delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto e nello Statuto dell'Associazione nazionale (requisiti inderogabili, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: finalità di promozione e di solidarietà sociale, l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di elettività degli organi amministrativi, la partecipazione e la collegialità, la titolarità di diritti e doveri per tutti gli associati, la trasparenza amministrativa) ed è vincolata all'adozione della tessera nazionale ANCeSCAO quale tessera per i propri associati che acquisiscono la qualifica di "iscritti" all'Associazione nazionale.

L'Associazione o l'ente che intende aderire al Coordinamento deve fare richiesta scritta, sottoscrivendo un'apposita domanda, a mezzo del proprio rappresentante legale, nella quale chiede di aderire anche all'Associazione nazionale.

Il Coordinamento, accertati i requisiti inderogabili di cui al primo comma, delibera con giudizio motivato l'adesione, anche all'Associazione nazionale alla quale richiede, mediante apposito modulo, il rilascio dell'Attestato di Adesione annuale.

Contro la delibera di diniego di adesione al Coordinamento è ammesso appello avanti al Collegio dei Probiviri di cui al successivo Art. 19 e, per il diniego di adesione all'Associazione nazionale, è ammesso appello avanti al Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale medesima.

Il rinnovo dell'adesione annuale non comporta ulteriore delibera da parte del Coordinamento.

Articolo 7 – Quota associativa

Ciascun Socio deve corrispondere al Coordinamento la quota associativa annuale, nei termini e con le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea dei Soci, in coerenza con i termini e le modalità fissati annualmente per il versamento del contributo associativo all'Associazione nazionale.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci del Coordinamento hanno il diritto:

- a. a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal Coordinamento;
- b. di esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alle modificazioni dello statuto;
- c. ad eleggere gli organi direttivi, di garanzia e di controllo del Coordinamento;

I Soci del Coordinamento hanno il dovere di:

1. osservare integralmente i principi e le norme dello statuto e dei regolamenti deliberati dagli organi del Coordinamento;
2. vigilare sull'osservanza dei principi e delle norme statutarie da parte dei propri Soci;
3. versare la quota associativa annuale, nei termini e con le modalità prescritte.
4. versare al Coordinamento il contributo associativo annuale dell'Associazione nazionale, nei termini e con le modalità da questa determinate e prescritte.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio cessa:

- a) per rinuncia o revoca dell'adesione dell'Associazione o ente, a seguito di apposita delibera assembleare, formalizzata per iscritto al Coordinamento;
- b) per esclusione, deliberata, con giudizio motivato, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie o quando svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Coordinamento provinciale, regionale e dell'Associazione nazionale o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, al Coordinamento e all'Associazione nazionale;
- c) per esclusione dall'Associazione nazionale; per decadenza, causata dal mancato versamento, anche parziale, nei termini prescritti, della quota associativa annuale;
- d) per estinzione giuridica del Socio aderente.

Le comunicazioni di esclusione devono essere inoltrate per iscritto al Socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tranne nei casi di cui alla precedente lettera c), il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i Soci

Al Socio colpevole di trasgressioni a quanto previsto al presente Statuto possono essere applicate le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie e regolamenti e per comportamenti non corretti nei rapporti con le altre Associazioni aderenti.
2. sospensione di ogni forma di contributo, in caso di recidiva alle infrazioni di cui al precedente paragrafo.

Articolo 11 - Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo ;
- c) il Presidente;
- d) Esecutivo di Presidenza

Art. 12 Organi di Controllo

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Coordinamento ed è rappresentativa di tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti dei Soci aderenti, ovvero dai delegati scelti tra i propri iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di adesione per l'anno sociale in cui è convocata ed in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Possono partecipare alla riunione dell'Assemblea dei Soci, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dei Revisori dei Conti e dei Probiviri del Coordinamento.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente di persona la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a parteciparvi. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente nominato tra i Delegati dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui non venga richiesto il voto segreto dalla legge ovvero dal venti per cento dei suoi componenti.

Articolo 14 - Convocazione e compiti dell'Assemblea Soci

L'Assemblea dei Soci viene convocata con lettera scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, trasmessa ai Soci con le forme di comunicazione che garantiscono l'effettivo recapito, anche via fax ed e-mail, almeno 10 giorni prima della riunione, dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera di questi e, di norma, entro il 30 di aprile di ogni anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo o rendiconto annuale dell'anno precedente, entro Novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e di attività.

L'Assemblea dei Soci è convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando viene richiesta da almeno un quarto dei Soci aderenti.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione del Coordinamento;
- b) discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
- e) nominare, con voto palese, in apertura dei lavori, quando è convocata per la elezione degli organi nazionali, le Commissioni previste dal Regolamento;
- f) eleggere ogni tre anni nei modi da essa deliberati i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione dell'indice di rappresentatività, definito in base al numero degli iscritti di ciascuna Associazione aderente al Coordinamento;
- g) elegge periodicamente i propri candidati da proporre all'Assemblea Nazionale dei Soci dell'Associazione nazionale per la composizione del Consiglio Nazionale;

h) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri.

Di ogni seduta della Assemblea dei Soci è disposto a cura del Presidente dell'Assemblea e del Segretario il verbale che è depositato entro 10 giorni nella Sede del Coordinamento.

Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci verrà data informazione ai Soci nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale del Coordinamento ed è espressione dei Soci aderenti.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta, telefono, fax, e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, comunicando l'ordine del giorno, la data e il luogo; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ha il compito di:

- a) tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- b) approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;
- c) approvare iniziative presentate dai vari organi istituzionali;
- d) convocare l'Assemblea dei Soci;
- e) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, il Vicario;
- f) nominare il Tesoriere;
- g) revocare, anche singolarmente, su mozione motivata presentata da almeno il 25% dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo e, approvata con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.
- h) deliberare in ordine all'accoglimento della domanda di adesione a Soci, anche per l'adesione all'Associazione nazionale;
- j) determinare la quota associativa annuale;
- k) deliberare le sanzioni ai Soci aderenti;
- i) deliberare, con giudizio motivato, l'esclusione dei Soci aderenti e proporre, con giudizio motivato, al Consiglio Nazionale dell'Associazione nazionale l'eventuale sua esclusione da Socio aderente;
- l) fissare i termini entro cui i Soci devono trasmettere copia del bilancio o rendiconto annuale approvato e dei relativi atti deliberativi;
- m) costituire le Commissioni di lavoro e designare e/o revocare le proprie rappresentanze nelle organizzazioni;
- n) nominare esperti su proposta dell'Esecutivo di Presidenza;
- o) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- p) approvare uno o più regolamenti e le successive eventuali modifiche;
- q) consegnare annualmente a ciascun Socio l'Attestato di Adesione e le tessere dell'Associazione nazionale per i propri iscritti;
- r) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposti dall'Esecutivo di Presidenza;
- s) approvare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio e/o il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, predisposto dall'Esecutivo di Presidenza e convocare, entro il 30 aprile, l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- t) trasmettere al proprio Coordinamento Regionale la graduatoria degli eletti e non eletti da proporre all'Assemblea nazionale dei Soci dell'Associazione nazionale per la composizione del Consiglio Nazionale;
- u) deliberare la presentazione e/o la partecipazione a bandi nazionali e/o europei per il finanziamento dei progetti;
- v) deliberare su ogni altro argomento che, per legge o per Statuto, non è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Alle sue riunioni, il Consiglio Direttivo può invitare professionisti, consulenti, autorità, personalità ed i Presidenti delle Associazioni aderenti e delle Associazioni che collaborano con il Coordinamento e con l'Associazione Nazionale.

Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Coordinamento uscente, in sua assenza dal consigliere anziano neo eletto, per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e la nomina del Tesoriere e del Segretario.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, sempreché non sia richiesto il voto segreto dalla legge o dalla maggioranza dei suoi componenti.

In caso di morte, dimissioni approvate dal Consiglio Direttivo o impedimenti permanenti, il componente il Consiglio Direttivo viene sostituito dal primo dei non eletti, in base alla graduatoria delle elezioni. Le sostituzioni effettuate nell'ambito del triennio di vigenza del Consiglio Direttivo, decadono con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo medesimo.

Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e quelli rimasti devono, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, adunanza che dovrà comunque tenersi non oltre 30 giorni dall'avvenuta convocazione.

Il mandato dei nuovi eletti durerà tre anni.

Nell'elezione del Presidente e del Vice Presidente o nei casi personali il voto è sempre segreto.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato entro 10 giorni nella sede sociale e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo per l'approvazione nella prima seduta successiva.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo può chiedere ed ottenere copia di verbali e atti deliberativi.

Articolo 16 - IL Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente resta in carica per tre anni, salva la possibilità di dimissioni anticipate o revoca, ed esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, quali:

- a) convocare e presiedere l'Esecutivo di Presidenza;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) svolgere le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo;
- d) convocare l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può essere rieletto al massimo per due mandati. L'incarico è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 17 - Esecutivo di Presidenza

L'Esecutivo di Presidenza è lo strumento di attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative dallo stesso approvate.

E' composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimenti temporanei;
- c) dal Tesoriere del Consiglio Direttivo, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative e contabili del Coordinamento.

Alle riunioni dell'Esecutivo di Presidenza possono essere invitati, anche singolarmente, gli altri componenti del Consiglio Direttivo ed i responsabili delle Commissioni.

Di ogni seduta dell'Esecutivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale, che verrà proposto per l'approvazione nella prima successiva seduta.

Articolo 18 Il Tesoriere - Amministratore

Il Tesoriere - Amministratore viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Al Tesoriere/Amministratore compete la gestione contabile - amministrativa del Coordinamento nel suo complesso. Il Tesoriere/Amministratore è responsabile delle operazioni di cassa e finanziarie, della corretta tenuta dei libri contabili, della redazione dei bilanci e dei connessi adempimenti prescritti dalle leggi vigenti.

288

Articolo 19 Coordinamenti di Area

Il Coordinamento, nell'ambito della sua funzione generale di raccordo fra tutti i Centri e di rappresentanza istituzionale, istituisce forme di decentramento nel proprio territorio tramite organismi operativi che sulla base di finalità e programmi comuni coadiuvano l'attività del Coordinamento provinciale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 20 - Incompatibilità

L'appartenenza agli organi del Coordinamento è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali in istituzioni pubbliche, quali Regioni, Province e Comuni ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.

Nonché per coloro che assumono incarichi direttivi ai livelli superiori dell'Associazione.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo del Coordinamento e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Coordinamento.

La carica è incompatibile con altre cariche negli organismi del Coordinamento.

Assume inoltre le funzioni di controllo contabile e:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio e il parere tecnico sul bilancio preventivo;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci e possono essere anche esterni al Coordinamento e decadono ad ogni elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente; adempiono il loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci e possono essere anche esterni al Coordinamento e decadono ad ogni elezione del Consiglio Direttivo.

I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e professionale competenza giuridica in relazione alla natura dell'incarico e sono incompatibili con le altre cariche negli organismi del Coordinamento.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente e di ogni seduta il Segretario, che sottoscrivono il verbale della riunione e si esprime:

- a) sulla congruità e legittimità degli statuti delle Associazioni aderenti;
- b) entro il termine di un mese dalla richiesta, sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia di:

- 1 - interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e del regolamento interno;
- 2 - ricorso al mancato accoglimento della domanda di adesione di una nuova Associazione;
- 3 - ricorso all'esclusione da Socio del Coordinamento di un'Associazione aderente.

L'esecuzione delle decisioni è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Essi possono essere revocati, anche singolarmente e solo per giusta causa, dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 23 – Gratuità delle cariche elettive e trattamento degli incarichi

Tutte le cariche elettive, ad ogni livello sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed in mancanza si adottano quelli dell'Associazione nazionale.

Articolo 24 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti al Coordinamento, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione. I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Sono fonti di finanziamento del Coordinamento:

- a) quote associative annuali e eventuali contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributo dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, ivi comprese le entrate da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Coordinamento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il Coordinamento ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 25 – Rendiconto annuale

Il bilancio e/o il rendiconto annuale, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei Soci.

Il bilancio e/o il rendiconto annuale deve rappresentare adeguatamente, in apposito documento, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività complementari da quelle istituzionali ed esponendo analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'Assemblea dei Soci deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Successivamente, con opportune forme, viene portato a conoscenza di tutti i Soci.

Articolo 26 - Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci, stabilendo la data della sua convocazione nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi e la proposta di modifica dello statuto si ritiene approvata con il voto favorevole dei tre/quinti dei Soci presenti.

389

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento o la liquidazione del Coordinamento è deliberata dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata e validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi, con il voto favorevole di almeno i tre/quinti dei Soci presenti.

In caso di scioglimento o liquidazione per qualunque causa, l'Assemblea nominerà un liquidatore, il quale, estinte tutte le obbligazioni in essere, devolgerà il patrimonio residuo all'Associazione nazionale, ovvero, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Rinvio a leggi

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia per gli enti di tipo associativo.

Articolo 29 - Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

Il Segretario dell'Assemblea

Lucia Pieratelli
L. Pieratelli

Il Presidente del Coord. Prov.le

Paolo Bernagozzi
Paolo Bernagozzi

Il Presidente dell'Assemblea

Giovanni Cuppini
G. Cuppini

BOLOGNA 30 GENNAIO 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 24-2-12 Serie 3 al N. 2308

pagato € 171,72

(Euro Centesimale 72)

